



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della
Funzione Pubblica



REGIONE DEL VENETO

PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1
Sub-investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" – CUP: H11B21007650006
S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di
pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

INTERPELLI

Regione del Veneto

Direzione Semplificazione Normativa e Procedimentale per l'Attuazione del PNRR

AMBITO: AU RIFIUTI - VAS

MASE, risposta ad interpello nota prot. 82421/2026 del 17/04/2026: la VAS non è necessaria per la sola localizzazione delle singole opere con riferimento all'autorizzazione di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti nuovi – l'esclusione dalla VAS non opera in caso di ampliamento o rinnovamento di impianti già esistenti

Il MASE risponde ad un interpello avanzato dalla Regione Liguria in merito all'applicabilità dell'art. 6, comma 12 del D.lgs. 152/2006 alle modifiche di piani urbanistici derivanti da autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'art. 208 del medesimo D.lgs. 152/2006 per modifiche/varianti di impianti già esistenti.

Al centro del quesito vi è la portata dell'esclusione della necessità della VAS per modifiche di piani derivanti dal rilascio di provvedimenti che hanno, per legge, effetto di variante: tra questi, vi è l'autorizzazione alla realizzazione di impianti di gestione dei rifiuti, alla quale è associato espressamente tale effetto automatico.

Ciò significa che l'autorizzazione ex art. 208 *"costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico"* (art. 208, comma 6 del D.lgs. 152/2006) e che la variante "indotta" non richiede la VAS (art. 6, comma 12 del D.lgs. 152/2006).

Poiché il comma 19 dell'art. 208 prevede che *"le procedure di cui al presente articolo si applicano anche per la realizzazione di varianti sostanziali in corso d'opera o di esercizio che comportino modifiche a seguito delle quali gli impianti non sono più conformi"*



all'autorizzazione rilasciata", la Regione Liguria chiede se anche l'autorizzazione alla variante sostanziale (art. 208, comma 19) abbia effetto di variante urbanistica automatica e determini, di conseguenza, l'esclusione dall'applicazione della VAS (art. 6, comma 12 del D.lgs. 152/2006).

Sul punto il MASE risponde rinviando *tout court* ad un recente parere del Consiglio di Stato (sez. I, n. 984/2025) che, chiamato ad esprimersi nell'ambito di un ricorso straordinario contro un'autorizzazione all'ampliamento di una discarica esistente (variante sostanziale ad impianto di rifiuti esistente), rilasciata, ai sensi dell'art. 208, dalla Regione Liguria, ha ritenuto l'illegittimità del provvedimento per la mancata previa sottoposizione a VAS della variante "indotta".

Il parere del Consiglio di Stato è molto sintetico sul punto, ma tranciante: *"infatti il comma 12 dell'art. 6 del D.lgs. 152/2006 esclude la VAS per la sola localizzazione delle singole opere, mentre l'art. 208 – che infatti richiama il comma 13 dell'art. 6 relativo all'autorizzazione integrata ambientale – riguarda esclusivamente l'autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, quando, come risulta dalla documentazione in atti, nel caso di specie il procedimento riguarda un "ampliamento a valle della discarica per rifiuti non pericolosi e revamping dell'impianto (...). Versandosi in un caso di ampliamento e di rinnovamento di una discarica esistente e non in una fattispecie di localizzazione di un nuovo impianto la sequenza procedimentale che avrebbe dovuto condurre all'emanazione del PAUR sconta un chiaro difetto di istruttoria idoneo a inficiare la legittimità del provvedimento gravato"*.

In buona sostanza, l'effetto di variante automatica si produrrebbe solo per l'autorizzazione di nuovi impianti, con la conseguenza che la *"localizzazione delle singole opere"* non richiede la VAS preventiva; non si produrrebbe, invece, per l'autorizzazione di varianti ad impianto esistente, con la conseguenza che le modifiche "indotte" allo strumento urbanistico dovrebbero essere sottoposte a VAS.

Il ragionamento sotteso pare riferirsi al rapporto tra art. 208 e disciplina dell'AIA: l'art. 208, comma 2 dispone che *"per le installazioni di cui all'articolo 6, comma 13, l'autorizzazione integrata ambientale sostituisce l'autorizzazione di cui al presente articolo"*, con la conseguenza che l'AIA "iniziale" ha i medesimi effetti dell'autorizzazione ex art. 208



(variante automatica ed esclusione dalla VAS), ma non anche le varianti successive, che restano disciplinate dall'art. 29-quater.

Ciò almeno si potrebbe dedurre da un precedente del Consiglio di Stato del 2018 (sez. IV, n. 5841/2018) che così ha stabilito, sempre con riferimento ad impianto di gestione di rifiuti soggetto ad AIA: *“è vero che l'art. 208 del D.lgs. 152/2006 prevede che l'approvazione dell'autorizzazione costituisca, ove occorra, variante allo strumento urbanistico, ma tale ipotesi va ritenuta di stretta interpretazione (...), come tale non estensibile a casi diversi rispetto a quelli ivi contemplati relativi alla sola autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero rifiuti (non anche per la modifica di quelli già esistenti sottoposti al diverso regime autorizzatorio di cui all'art. 29-quater del D.lgs. 152/2006)”*.

Al di là del fatto che il parere del Consiglio di Stato “adottato” dal MASE in risposta all'interpello ligure, così come la citata sentenza del 2018, riguardano impianti soggetti ad AIA e non a “mero” art. 208, resta comunque fermo che, come sottolinea la Regione Liguria, l'art. 208 *“non prevede un regime giuridico diversificato fra i casi di impianti di nuova realizzazione e i casi di progetti di modifica di impianti esistenti quanto all'effetto di variante dello strumento urbanistico prodotto dal rilascio dell'autorizzazione”*.

E resta sullo sfondo anche la perplessità di una VAS da svolgere su una variante di piano urbanistico indotta dalla variante di un impianto di gestione già esistente, la cui localizzazione, fin dall'origine, “si è imposta” come variante e non è stata sottoposta a VAS.

[Consulta la risposta del MASE](#)